Polizza multirischio (incendio, furto e responsabilità civile della proprietà del fabbricato)

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
(DIP Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni

Composita Reale - Commercio, Piccola Industria, Rischi vari

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione che prevede la copertura per danni materiali e diretti causati ai beni assicurati e derivanti da una molteplicità di eventi dannosi nominati.
La polizza è dedicata - a titolo esemplificativo e non limitativo - alla copertura dei seguenti settori:

- Commercio: negozi, depositi, esercizi commerciali in genere non rientranti nei rischi industriali;
- Piccola Industria/Artigiani: industrie o realtà produttive non rientranti nei rischi industriali;
- Rischi vari: rischi particolari non rientranti nelle precedenti classificazioni. Ad esempio: stazioni di servizio, autorimesse, impianti sportivi, ecc.

Che cosa è assicurato?

✓ Garanzia Incendio: la garanzia base la copertura per i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, provocati da incendio o da altre cause.

✓ Garanzia Furto: danni materiali e diretti che possono subire i beni assicurati anche se di proprietà di terzi provocati da furto o rapina, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici commessi dai ladri, perdita di valori durante il trasporto.

Che cosa non è assicurato?

Garanzia Incendio:

- ✗ danni causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei suoi rappresentanti legali o soci a responsabilità illimitata qualora l'Assicurato sia una persona giuridica;
- ✗ danni causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da maremoti e mareggiate;
- ✗ danni di smarrimento o di furto dei beni assicurati;
- ✗ danni di scoppio e o implosione dovuti a usura, corrosione o difetti di materiale.

Garanzia Furto:

- ✗ danni causati in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ✗ danni verificatisi in occasione di incendi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- ✗ danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
  - dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata qualora l'Assicurato sia una persona giuridica,
  - da persone che abitano con il Contraente o l'Assicurato;
  - da persone legate al Contraente o Assicurato da vincoli di parentela o affinità;
  - da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono.

FSC www.fsc.org
MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® XXXXXXX

✓ Garanzia Responsabilità Civile (se acquistata): danni cagionati a terzi in qualità di proprietario del fabbricato.

Garanzia Responsabilità Civile:
- ✗ danni al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti, ai fratelli e sorelle dell'Assicurato, ai parenti ed affini con lui conviventi;
- ✗ se l'Assicurato sia una società, danni ai soci a responsabilità illimitata, nonché le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente capoverso;
- ✗ danni da infiltrazioni, spargimenti d'acqua o rigurgiti di fogne - a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di impianti fissi, tubazioni, condutture o canali al servizio del fabbricato – nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- ✗ danni dall'esercizio di attività industriali, commerciali, personali o familiari dell'Assicurato o dei locatari;
- ✗ danni derivati da fabbricati non in buono stato di conservazione/manutenzione;
- ✗ danni derivati da cose e dagli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia;
- ✗ danni subiti da beni oggetto di locazione finanziaria.

Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le Condizioni Facoltative esplicitamente scelte e acquistate.

Ci sono limiti di copertura?

! Per alcuni eventi l'indennizzo o il risarcimento può avere dei limiti inferiori alla somma assicurata o al massimale. Inoltre possono essere previsti franchigie e scoperti.

Dove vale la copertura?

✓ In generale, salvo ulteriori restrizioni per talune garanzie, la copertura vale nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano.

Che obblighi ho?

Chi sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione. Si deve consentire a Reale Mutua di visitare/ispezionare i beni assicurati. In caso di polizza a regolazione premio si devono trasmettere a Reale Mutua i dati per ottemperare alla suddetta regolazione. Si deve comunicare a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Può essere richiesto un frazionamento: in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di trenta giorni.
È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa). Il premio è comprensivo di imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento.
La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, pagato il premio di rinnovo, la copertura prosegua per l'anno successivo. Questa modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo.

Come posso disdire la polizza?

È possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata, o una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC), trenta giorni prima della scadenza, qualora nella casella "Tacito rinnovo" della polizza sia riportato "SI'". Qualora invece nella casella "Tacito rinnovo" sia riportato "NO" l'assicurazione termina alla data indicata sulla polizza, senza obbligo di invio di disdetta.